

Commiss. Trib. Prov. sez. XII LIGURIA Genova, 12-06-2008, n. 125 - Pres. Bissaldi Furio - Rel. Piu Franco - Fl.Vi. c. Agenzia Entrate Ufficio Genova 2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 11 gennaio 2008 FL.Vi. ha chiesto l'annullamento delle cartelle di pagamento e relativa iscrizione a ruolo per IVA, IRAP e IRPEF per gli anni 1999, 2000 e 2001 emesse dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 2 e della soc. Equitalia per un importo di Euro 296.324,31 per i seguenti motivi:

In primo luogo si contesta la giuridica inesistenza della cartella di pagamento in mancanza di una regolare notifica della stessa in ragione di quanto previsto dall'art. 148 c.p.c..

In particolare manca l'indicazione dell'agente notificatore, la sottoscrizione dello stesso, non è indicata alcuna data e non è indicato alcun numero cronologico.

La mancanza di tali dati, secondo il ricorrente integrano una situazione giuridica di inesistenza dell'atto che non ammettono sanatoria nemmeno in ordine al raggiungimento dello scopo previsto solo per le nullità formali.

La stessa, inoltre, risulta priva di sottoscrizione in violazione dell'art. 125 c.p.c.. Trattandosi di atto di precetto deve, obbligatoriamente, essere sottoscritta. Nel caso di specie nella stessa è riportata solo la dicitura Equitalia Polis S.p.a senza alcuna indicazione di soggetto munito di rappresentanza esterna.

Viene eccepita, inoltre, l'assenza di motivazione in violazione dell'art. 3 legge 241/1990 e l'omessa indicazione del responsabile di procedimento richiamando il disposto della Corte Costituzionale n. 377 del 9.11.2007.

Si contesta, inoltre, la legittimità del ruolo in quanto non sottoscritto dal titolare dell'Ufficio o da soggetto dallo stesso delegato.

Il ricorrente contesta, inoltre, l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento che costituiscono gli atti prodromici alle cartelle impugnate.

Evidenzia, inoltre, che è stato presentata istanza di condono a fronte della quale l'Ufficio avrebbe trattenuto la somma versata senza emettere alcun provvedimento neppure di diniego.

L'Agenzia delle Entrate con le sue controdeduzioni osserva:

Sulla questione della mancata notifica degli avvisi di accertamento pur premettendo che la competenza è dell'Agente per la riscossione, evidenzia la loro non veridicità essendo stati, gli stessi, notificati a mano del ricorrente in data 12.2.2006 ed avendo, il ricorrente, provveduto a presentare istanza di accertamento con adesione andato, peraltro, non a buon fine dando luogo alla successiva emissione delle cartelle non avendo impugnato gli accertamenti.

Sulla domanda di condono l'Ufficio evidenzia che non risulta presentata alcuna domanda di condono e che, se sono state versate delle somme, le stesse possono essere richieste in restituzione.

Sulla mancata sottoscrizione del ruolo l'Ufficio evidenzia che tale atto è esclusivamente interno all'Amministrazione, non è atto recettizio e che, comunque, tale doglianza è assolutamente pretestuosa in quanto non documentata.

In fatto contesta anche la ricostruzione effettuata in ordine alla situazione determinata dal comportamento della consulente contabile. Ciò in considerazione della circostanza che in sede di accertamento il contribuente ha esibito documentazione in suo possesso mostrando di essere pienamente a conoscenza della procedura che lo riguardava.

La dichiarazione per l'anno 2006 è stata presentata, nel dicembre 2007, direttamente dalla sig. Lu. quale rappresentante dell'intermediario As.Fe., a testimonianza del fatto non che non è verificata una sparizione improvvisa del soggetto al quale il contribuente aveva affidato la sua contabilità.

In ordine alla notificazione della cartella l'Ufficio non può rilevare che la stessa è stata notificata all'interessato in data 16.10.2007.

Anche ammettendo l'esistenza di eventuali vizi formali non si può parlare di giuridica inesistenza di un atto che comunque è stato portato a conoscenza dell'interessato richiamando, in tal senso, la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19854/2004.

Sulla mancanza di sottoscrizione evidenzia che la stessa risulta pienamente conforme al modello ministeriale nel quale è prevista l'indicazione della denominazione del Concessionario e non la sottoscrizione del legale

rappresentante per motivi logici sulla procedura di cartolarizzazione di tali atti e della circostanza che l'indicazione del Concessionario consente anche di identificare il rappresentante pro tempore.

Sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento si richiama la normativa di cui alla legge 241/1990 secondo la quale è sempre responsabile il funzionario preposto all'Ufficio e, comunque, la sua omissione non prevede la nullità dell'atto.

La soc. Equitalia, con le sue deduzioni, osserva:

Per quanto attiene alla notifica della cartella, la stessa è stata eseguita a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/1973 costituente norma speciale applicabile alla fattispecie tributaria. Come è dimostrato dalla cartolina di ricevimento recante la firma autografa del ricorrente. La sua ricezione e la proposizione del ricorso sanano, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., eventuali vizi come affermato anche dalla giurisprudenza della Cassazione - sent. 17914/07 - che ha fissato i seguenti principi:

- 1) se l'atto è conosciuto non è possibile contestare la notificazione - sez. unite 19854/04 -
- 2) è inesistente la notifica effettuata in luogo o a persona assolutamente non riconducibile al soggetto notificato - S.U. 17914/07)
- 3) Per il principio di salvaguardare la ragionevole durata del procedimento i casi di inesistenza è limitato a ipotesi assolutamente marginali (S.U. 22642/07).

Sulla mancata indicazione del responsabile del procedimento si deve valutare che anche tenendo presente la decisione della Corte Costituzionale, la sua mancanza, secondo la più ricorrente giurisprudenza, non rende nullo l'atto, integrando una semplice irregolarità formale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Commissione che ai fini della decisione del presente ricorso vada affrontata la questione della validità della notifica della cartella di pagamento, questione da ritenersi assorbente di ogni altro motivo del ricorso.

La notifica della cartella di pagamento è disciplinata dal DPR 602/1973 contenente le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito che trova applicazione, in virtù del disposto di cui all'art. 18 del d.lgs. 46/1999 - alla riscossione coattiva di tutte le entrate dello Stato. L'art. 26 della suddetta norma rinvia in toto alle norme che disciplinano la notifica dell'avviso di accertamento ed, in particolare, all'art. 60 del DPR 600/1973 che nel recepire, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere generale contenute nella sezione IV del titolo sesto del codice di procedura civile in tema di notifica, disciplina la notifica a mezzo posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Tale modalità di notifica oltre ad essere disciplinata dagli artt. 148 e 149 del c.p.c. e dal principio base della notifica degli atti impositivi contenuto dalla lettera e dell'art. 60 del DPR 600/1973 è anche disciplinata dalla legge 890/1982 per le "notificazioni di atti a mezzo posta" secondo la quale - art. 1- l'ufficiale giudiziario - agente notificatore - può avvalersi del servizio postale per la notificazione nel rispetto delle seguenti fasi:

Compilazione della relata di notifica dell'atto impositivo indicando l'ufficio postale da cui parte l'atto - art. 149 del c.p.c. e art. 3 della legge 890/1982 - ; apposizione della propria sottoscrizione sulla relata di notifica - art. 148 del c.p.c. - inserimento dell'atto da notificare nella busta al cui esterno deve essere riportata anche la sua sottoscrizione - art. 3 legge 890/1982 - compilazione dell'avviso di ricevimento - art. 2 della legge 890/1982; consegna della busta all'ufficio postale. L'obbligo di indicare, nella relata di notifica, gli elementi sopra indicati oltre ad essere sancito dall'art. 160 del c.p.c., è stato ribadito anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 5305/1999, si è così espressa: "Qualora nell'originale dell'atto da notificare la relazione sia priva della sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi inesistente e non semplicemente nulla, non essendo configurabile una notifica in senso giuridico ove manca il requisito indefettibile per l'attestazione dell'attività compiuta". Principio recepito anche dalla più recente giurisprudenza delle Commissioni tributarie tra cui la Commissione Provinciale di Milano che, con sentenza del 2.12.2007, ha stabilito che "la notifica può avvenire anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ma sempre per il tramite di un intermediario qualificato (l'ufficiale giudiziario) e non con il semplice ricorso al servizio postale" e con il rispetto delle singole formalità che "l'ufficiale deve compiere ... a cominciare dalla stesura della relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto". Nel caso di specie tutto questo non è avvenuto come sostenuto sia dal ricorrente che dalla stessa soc. Equitalia che ha richiamato la circostanza di aver provveduto alla notifica a mezzo posta nel rispetto dell'art. 26 del dpr 602/73 direttamente senza avvalersi della indispensabile intermediazione dell'agente della notificazione e senza il rispetto delle formalità allo stesso riservate a cominciare dalla stesura della relazione di notificazione.

Tale situazione, come confermato dalla richiamata giurisprudenza della Cassazione, integra, a parere di questa Commissione, una condizione di inesistenza della notifica a fronte della quale non è richiamabile l'applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo prevista dall'art. 156 del c.p.c. solo per i casi di

nullità con conseguente annullamento, in accoglimento del ricorso, della cartella impugnata. Le particolarità del caso inducono alla compensazione delle spese tra le parti del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara nulla la cartella impugnata Spese compensate.